

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-954 del 17/02/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ AGRICOLA LA VALLE DI BANDINI PAOLO E ANDREA, CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI FELINO (PR) - DINIEGO - PROCEDIMENTO PR16T0015 - PRATICA 12339/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1007 del 17/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ AGRICOLA LA VALLE DI
BANDINI PAOLO E ANDREA, CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE NEL COMUNE DI FELINO (PR) - DINIEGO - PROCEDIMENTO
PR16T0015 - PRATICA 12339/2024**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e DDG 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5543 del 26/10/2018 con cui è stata concessa alle Società Agricola La valle di Bandini Paolo e Andrea c.f./p.iva 01789610340, la concessione nel Comune di Felino loc. S.Ilario Baganza (PR) per uso agricolo avente scadenza il 31/12/2023;

VISTA

- l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 44961 in data 07/03/2024, con la quale la Società Agricola La valle di Bandini Paolo e Andrea c.f./p.iva 01789610340, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rinnovo con variante d'uso della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5543 del 26/10/2018, per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Baganza, catastalmente identificata al Foglio 38 fronte Mappali 1, 2, 81, 32, 33 e Foglio 34 mapp. 66, 65 e fronte mapp. 45 e 239 nel Comune di Felino Loc. S.Ilario Baganza (PR) **per uso incolto**;

PRESO ATTO

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 05/06/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 169, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- che, in merito all'istanza sopra descritta, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha trasmesso, con nota pervenuta in data 23/12/2024 (assunta al prot. ArpaE con il n. 232345) **parere idraulico negativo** e precisamente:

.... *omissis*

RITIENE di esprimere parere negativo al rilascio di concessione con regolarizzazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Baganza in località S. Ilario Baganza del Comune di Felino (PR) per uso incolto, in quanto tale destinazione risulta già allo stato attuale conforme all'Art. 29 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI elaborato dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

DATO ATTO che:

- a seguito dell'esito negativo sopra illustrato, con nota protocollo ARPAE n. 2480/2025 del 08/01/2025, si è provveduto a comunicare alla ditta richiedente il preavviso di diniego della concessione richiesta, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, invitando la medesima ditta a presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, tali da consentire la rivalutazione dell'istanza medesima;
- nei termini previsti dall'art.10 della L. n. 241/1990 la ditta richiedente non ha riscontrato la suddetta nota ARPAE prot. 8518, cioè, non ha provveduto a trasmettere nuova documentazione e/o osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa sopra riportate, che non sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

RESO NOTO CHE:

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, QUINDI, di non accogliere l'istanza avanzata dalla ditta di cui trattasi e, pertanto, di diniegare la concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- ***di non accogliere*** l'istanza di rinnovo con variante d'uso della Determinazione dirigenziale n.

DET-AMB-2018-5543 del 26/10/2018 presentata dalla Società Agricola La valle di Bandini Paolo e Andrea c.f./p.iva 01789610340, **e, pertanto, di diniegare** la richiesta di rinnovo con variante della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Baganza catastalmente identificata al Foglio 38 fronte Mappali 1, 2, 81, 32, 33 e Foglio 34 mapp. 66, 65 e fronte mapp. 45 e 239 nel Comune di Felino Loc. S.Ilario Baganza (PR) **per uso incolto**;

- **di archiviare il procedimento** PR16T0015;
- **di disporre che il richiedente:**
 - **proceda** al ripristino dello stato dei luoghi relativamente all'area demaniale denominata in premessa;
 - **faccia pervenire a questo Servizio, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività di cui al punto precedente**, relazione (completa di documentazione fotografica) attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Ditta richiedente e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale

amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)





- nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra” (Art. 29, comma 1);*
- *vieta nella Fascia A (Art. 29, comma 2, lett. d)) “le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523”;*
 - *consente nella Fascia A (comma 3, lett. a) e b)) “i cambi culturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate” e “gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica”;*

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo Unico delle Disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

RITIENE di esprimere parere negativo al rilascio di concessione con regolarizzazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Baganza in località S. Ilario Baganza del Comune di Felino (PR) per uso incolto, in quanto tale destinazione risulta già allo stato attuale conforme all’Art. 29 del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI elaborato dell’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AB/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.